

STATUTO
DELL'ASILO INFANTILE
"DOMENICA BRUNO VED. PICCO"
AVIGLIANA

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 209

Adunanza del 19 luglio 1993

L'anno millenovecentonovantatrè il giorno 19 del mese di luglio alle ore 15,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Giuseppe FULCHERI Vice Presidente e degli Assessori Emilia BERGIGLIO, Daniele CANTORE, Ugo CAVALLERA, Giuseppe CERCHIO, Francesco FIUMARA, Pier Luigi GALLARINI, Marcello GARINO, Emilio LOMBARDI, Enrico NERVIANI, Luciano PANELLA, Bianca VETRINO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
(Omissis)

D.G.R. n. 48 □ 26575

OGGETTO:

Asilo Infantile di Avigliana (To) □ Cambio della denominazione e approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Bergoglio:

Con istanza in data 28.11.1992 il Presidente dell'Asilo Infantile di Avigliana (To) in esecuzione della deliberazione n. 3 in data 27/11/1992 richiedeva il cambio della denominazione e l'approvazione di un nuovo Statuto.

La proposta è motivata dalla necessità di dotare l'Istituto di uno Statuto più conforme alla sua natura di Ente privato, riconosciuto con D.G.R. n. 59-10345 in data 18.11.1991 ai sensi delle Leggi Regionali 19.3.1991, nn. 10 e 11.

Constatato che il nuovo testo statutario è adeguato alla natura giuridica privatistica dell'Istituto ed agli attuali orientamenti in campo assistenziale, la richiesta si ritiene meritevole di accoglimento.

Sul richiesto provvedimento si è espressa favorevolmente l'U.S.S.L. n. 36 con deliberazione in data 1.4.1993;

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente, approvato con R.D. IN DATA 19.12.1897;

visti gli artt. 12 e 16 del codice civile;

visto il .D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 161 del 1977;

viste le Leggi Regionali 19.3.1991 nn. 10 e 11;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

di approvare che l'Istituzione in oggetto assuma la denominazione di Asilo Infantile "Domenica Bruno Ved. Picco" di Avigliana (To), nonché il nuovo Statuto composto di 20 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto

(Omissis)

Il Presidente della Giunta Regionale

Gian Palo Brizio

Il Segretario della Giunta f.f.

Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19 luglio 1993.

L'asilo Infantile di Avigliana venne fondato nell'anno 1970 da un comitato di cittadini con lo scopo di procurare "l'educazione religiosa e civile dei fanciulli di ambo i sessi, appartenenti specialmente a famiglie povere, somministrando loro una parte degli alimenti e provvedendoli della necessaria custodia, onde lasciare ai loro parenti la comodità di attendere al lavoro". Circa 100 Soci si impegnarono a versare annualmente e per 5 anni 279 azioni da lire 5. Tra questi Soci vi era pure il Comune che si impegnò a versare 60 azioni.

L'asilo ebbe sede per i primi cinque anni nel salone delle adunanze, posto gratuitamente a disposizione dalla Congregazione dei Sacerdoti sotto l'invocazione dello Spirito Santo.

Il primo Statuto organico dell'Ente ottenne il parere favorevole in data 15 marzo 1871 dalla Deputazione Provinciale ed in data 8 luglio 1871 il Re Vittorio Emanuele II costituiva l'Asilo Infantile in corpo morale approvandone il relativo statuto.

Con atto 28 dicembre 1872 venne acquistato l'attuale fabbricato dall'Avvocato Origlia, Segretario dell'Asilo, che lo cedette ad un valore inferiore a quello effettivo.

Nell'ottobre dell'anno 1876 l'educazione dei bambini venne affidata alla suore della Piccola Casa della Divina Provvidenza che vi restarono sino all'anno scolastico 1982/1983.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28.12.1978, questo Ente è stato inserito nell'elenco delle IPAB da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono attività inerenti al sfera educativo-religiosa.

Con Deliberazione n. 59-10345 del 18 novembre 1991 la Giunta Regionale ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato di questo Ente.

CAPO Iø - ORIGINE □ SCOPO DELL'ENTE □ MEZZI DI CUI DISPONE.

ART. 1 □ E' istituito in Avigliana un Asilo Infantile, fondato con il concorso del Comune, della Congregazione di carità e di Azionisti ed eretto in Ente morale con Regio Decreto 8 luglio 1871.

ART. 2 □ L'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco non ha scopi di lucro. Scopo dell'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi, residente in Avigliana ed eventualmente in comuni limitrofi, di età compresa fra i tre e i sei anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.

Saranno ammessi gratuitamente i figli di famiglie che si trovino in particolare stato di bisogno.

Saranno pure accolti i bambini portatori di handicap ai quali verrà riservato un trattamento di particolare riguardo.

ART. 3 □ L'Ente provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti.

L'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco potrà stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

CAPO 2ø - ORGANI DELL'ENTE □ COMPITI E ATTRIBUZIONI

ART. 4 □ Sono organi dell'ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) Il Segretario/Tesoriere

e) Il Collegio dei Sindaci.

ART. 5 □ Sono Soci:

a) Tutti coloro che ne fanno richiesta, su presentazione di altri due soci di cui uno Consigliere di Amministrazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) I genitori o chi esercita la patria potestà sui bambini che frequentano la scuola per la durata della frequenza del bambino;

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.

Per i Soci di cui al punto b) la quota di associazione è compresa nella retta di frequenza del bambino.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

- per dimissioni volontarie;

- per esclusione conseguente a comportamento del socio in contrasto con le finalità statutarie dell'ente da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Quando il bambino cessa di frequentare la scuola, il Genitore perde la qualifica di socio di cui al punto b) e può assumere quella di Socio volontario ai sensi del punto a).

ART. 6 □ Le competenze dell'Assemblea dei soci sono le seguenti:

a) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

b) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

c) Approvazione dei regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo.

d) Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti.

e) Elezione di componenti il Collegio dei Sindaci.

ART. 7 □ L'assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un terzo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 8 □ Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà dei Soci. Un'ora dopo quella fissata per la prima.

L'assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi quando sono presenti non meno di sette Soci.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

ART. 9 □ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco Ħ retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da 7 persone di cui:

- n. 5 elette dall'Assemblea dei Soci:

- n. 1 eletta dai genitori o da chi esercita la patria potestà sui bambini che frequentano la scuola, quale loro rappresentante;

- n. 1 eletta dall'ente eventualmente convenzionato.

Qualora non vi siano Enti convenzionati l'elezione di questo componente spetterà all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha facoltà di invitare alle riunioni persone esperte in determinati settori.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 10 □ Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'art. 8.

Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i componenti previsti all'art. 9 di pertinenza dell'Assemblea dei Soci si procederà a votazione di

ballottaggio, dando preferenza, in caso di parità di voti, al candidato più anziano di età.

ART. 11 □ Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- a) sono dimissionari
- b) sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive
- c) i Soci di cui alla lettera b) dell'art. 5 i cui bambini lasciano la scuola
- d) il rappresentante dei genitori quando il figlio lascia la scuola. In questo caso gli subentra il secondo che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che abbia ancora il figlio frequentante.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 12 □ Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

ART. 13 □ Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) provvede all'amministrazione della scuola ed al suo regolare funzionamento;
- c) redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
- d) Elabora il regolamento amministrativo ed il regolamento del servizio scolastico-educativo;
- e) Propone all'Assemblea dei soci eventuali modifiche alla statuto e al regolamento;
- f) Provvede all'assunzione ed alla disciplina del personale;
- g) Delibera convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- h) Delibera sulle domande di frequenza dei bambini e sulle richieste di ammissione dei soci;
- i) Stabilisce le rette di frequenza e le quote associative;
- j) Delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

ART 14 □ Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'elezione del Presidente è valida se viene effettuata con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione do ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio a semplice maggioranza relativa. Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 □ Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco e in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;

- sottoscrive gli ordini di incasso e pagamento;
In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente, delegato dal Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.

ART. 16 □ Il Segretario/Tesoriere. Il Segretario/Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario/Tesoriere compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività dell'Ente.

Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

Il Segretario/Tesoriere è responsabile delle risorse dell'Ente, per quanto di sua competenza, del maneggio del denaro dell'amministrazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. E' inoltre suo compito rendere conto al Consiglio di Amministrazione degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno precedente entro il mese di febbraio e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

ART. 17 □ ATTIVITA' DELL'ENTE.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro, previa deliberazione dell'assemblea dei Soci.

ART. 18 □ COLLEGIO DEI SINDACI.

E' composto di tre componenti effettivi, nominati dall'assemblea, di cui uno con incarico di Presidente, più due supplenti e durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'amministrazione dell'ente e, in caso di bisogno, a richiesta, sull'ammissione dei singoli associati, proponendo al Consiglio ed all'assemblea le proprie conclusioni.

Ai Sindaci sono anche attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e controversie che intervenissero tra gli associati. Il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione di un associato per qualsiasi causa.

ART. 19 □ L'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco aderisce alla federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

ART. 20 □ SCIoglimento DELL'ENTE

Per lo scioglimento dell'Ente Asilo Infantile Domenica Bruno ved. Picco § necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e la deliberazione deve riportare il voto favorevole allo scioglimento dei tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento "approvato", l'eventuale patrimonio dell'Ente, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà posto a disposizione di Istituzione con analoghe finalità statutarie.

